

Publicato il 14/12/2023

N. 00573/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01282/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2023, proposto da

Centro Sportivo 2009 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Chiara Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, corso Italia, n. 24;

contro

Comune di San Giuliano Terme, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti (prot. n. 47033/2023) 30/10/2023 e 31/10/2023 emessi dal Responsabile del Settore Tecnico e Governo del Territorio - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - del Comune di San Giuliano Terme;

- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa:

- la “Scheda Norma” del comparto n. 98 allegata al Piano Operativo Comunale (“P.O.C.”), approvato con deliberazione C.C. n. 54/2019 ed aggiornato con deliberazione C.C. n. 13/2023;
- gli artt. 14 e 15 del Regolamento edilizio unificato;
- il Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee in aree private, approvato con deliberazione C.C. n. 43/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non è provvista di fumus in quanto l'opera la cui realizzazione è stata inibita supera i limiti dimensionali previsti dal regolamento per la realizzazione di strutture temporanee e quindi soggiace agli ordinari parametri edilizi prescritti per la zona dagli strumenti urbanistici del Comune anche con riguardo all'altezza massima consentita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO